

182294

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto il regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 1 settembre 2017,

emana

il seguente regolamento:

Art. 1**Oggetto**

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), di seguito legge provinciale, individua i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico provinciale e stabilisce le condizioni e i requisiti di accesso al medesimo assegno.

Art. 2***Struttura dell'assegno unico provinciale e individuazione dei bisogni***

1. La quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale è finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà.

2. La quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale è finalizzata al soddisfacimento dei seguenti bisogni particolari della vita del nucleo familiare:

- a) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
- b) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
- c) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare.

Art. 3 *Definizioni*

1. Ai fini di questo regolamento si intende:

- a) per “nucleo familiare da valutare”, il nucleo composto dai soggetti la cui condizione economica è valutata, ai fini dell’accesso all’assegno unico provinciale, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)) e dell’articolo 28, comma 4, della legge di stabilità provinciale 2016;
- b) per “nucleo familiare beneficiario”:
 - 1) il nucleo formato dai componenti il nucleo familiare da valutare appartenenti alla medesima famiglia anagrafica come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) compresi i minori affidati anche se aventi una residenza anagrafica diversa da quella della famiglia anagrafica affidataria;
 - 2) il nucleo composto dal soggetto in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, inserito in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario, nonché i figli minori o i soggetti a essi equiparati, il coniuge o l’altro genitore dei predetti minori o equiparati se presenti nella medesima convivenza anagrafica;
 - 3) il nucleo composto dal soggetto residente senza fissa dimora;
- c) per “figli minori”, i figli del richiedente, del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente more uxorio o di entrambi;
- d) per “soggetti minori equiparati ai figli minori”:
 - 1) i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge, al richiedente, al coniuge, all’unito civilmente, al convivente more uxorio o a entrambi;
 - 2) i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori, e i nipoti in linea retta minorenni, del richiedente, del coniuge, dell’unito civilmente e del convivente more uxorio;
- e) per “servizi relativi alla prima infanzia”, i nidi d’infanzia e i nidi familiari – servizio Tagesmutter disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002) nonché i servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio previsti dall’articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011);
- f) per “invalidi”, i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili e i sordi.

Art. 4

Requisiti di accesso alla quota di assegno unico provinciale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni generali della vita

1. L’accesso alla quota prevista dall’articolo 2, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,16;
- b) il componente del nucleo familiare beneficiario che richiede l’assegno unico provinciale deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda ed essere residente anagraficamente in provincia di Trento alla medesima data. Nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante legale dell’unico componente del nucleo familiare beneficiario, i requisiti della residenza devono essere posseduti da tale componente;
- c) il nucleo familiare beneficiario previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2 è inserito in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario che non garantiscono la completa copertura dei bisogni generali;
- d) sia decorso il periodo indicato nel provvedimento previsto dall’articolo 8, comma 3;
- e) nel nucleo familiare beneficiario non siano presenti componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 8, comma 4.

2. Per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario non hanno capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- b) almeno uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario ha capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e, alternativamente:
 - 1) ha maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 3 mesi o 90 giorni o 13 settimane, nel periodo compreso tra l'1 luglio dell'anno di riferimento per il calcolo dell'ICEF e la data di presentazione della domanda di assegno unico, purché l'ultima occupazione svolta non sia cessata per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie, ad eccezione di quelle per giusta causa, e per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile;
 - 2) ha aderito, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare beneficiario individuati dal servizio sociale territorialmente competente, al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), redatto dal predetto servizio sociale che ha accertato la sussistenza di problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica.

Art. 5

Capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo

1. Ai fini di questo regolamento sono considerate in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e il limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa statale vigente, avviabili al lavoro, sia pure per il tramite del collocamento mirato secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Le persone previste al comma 1 non sono considerate in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, anche se hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, se rientrano in una delle seguenti ipotesi:

- a) persone, limitatamente a una sola per nucleo, che hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare beneficiario o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, da unione civile, da parentela o da affinità entro il secondo grado; l'assistito deve essere beneficiario di indennità di accompagnamento o prestazioni analoghe;
- b) studenti di scuola secondaria di secondo grado fino all'età di 21 anni oppure, se di età superiore, nel corso legale di studi;
- c) studenti universitari titolari di borsa di studio e studenti frequentanti corsi di specializzazione o di formazione post-universitari per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea;
- d) giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria;
- e) madri durante il periodo di astensione obbligatoria per parto e fino ai 9 mesi di vita del bambino;
- f) persone appartenenti a categorie per le quali non è possibile l'accertamento dello stato di disoccupazione;
- g) titolari di pensione diretta, derivante da versamenti previdenziali;
- h) i soggetti che non sono considerati ai fini della determinazione della misura della quota prevista dall'articolo 2, comma 1 ai sensi della determinazione prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016 e che non convivono con il nucleo familiare beneficiario.

Art. 6

Requisiti di accesso alla quota di assegno unico provinciale finalizzata al soddisfacimento di bisogni particolari

1. L'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) non superiore a 0,30;

- b) il componente del nucleo familiare beneficiario che richiede l'assegno unico provinciale deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda ed essere residente anagraficamente in provincia di Trento alla medesima data.
- c) nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli minori e soggetti minori equiparati ai figli minori, conviventi con lo stesso nucleo. Si considerano comunque non conviventi i figli minori e i soggetti minori ad essi equiparati, in età dell'obbligo scolastico, qualora venga accertata, nel periodo di riferimento dell'assegno unico provinciale, l'iscrizione o la frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata fuori dal territorio nazionale e tale da comportare il pernottamento stabile in luogo diverso da quello della residenza anagrafica del nucleo familiare beneficiario.

2. L'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera b) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) non superiore a 0,40;
- b) il nucleo familiare beneficiario ha ottenuto l'accesso al servizio di nido d'infanzia previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002, al servizio di nido familiare –Tagesmutter – previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sugli asili nido 2002, o ai buoni per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate previste dall'articolo 9 comma 2, lettera c) della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

3. L'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) non superiore a 0,36;
- b) il componente del nucleo familiare beneficiario che richiede l'assegno unico provinciale deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda ed essere residente anagraficamente in provincia di Trento alla medesima data;
- c) gli invalidi componenti del nucleo familiare beneficiario devono essere titolari di almeno una delle prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) per le menomazioni di cui sono portatori;
- d) gli invalidi non devono essere ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie per un periodo continuativo di almeno 30 giorni.

Art. 7

Condizioni per il mantenimento della quota di assegno unico provinciale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni generali della vita

1. Per il mantenimento della quota prevista dall'articolo 2, comma 1, tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario privi di impiego e aventi capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 5 sono tenuti ad attivarsi per il superamento della propria condizione di bisogno economico.

2. Per i fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, i componenti del nucleo familiare beneficiario previsti dal comma 1 si sottopongono a profilazione presso i centri per l'impiego dell'Agenzia del lavoro per la determinazione dell'indice di difficoltà occupazionale. La profilazione è aggiornata con una periodicità non inferiore a sei mesi.

3. I soggetti con un indice di difficoltà occupazionale bassa, media e alta sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità all'accettazione di un impiego e il patto di servizio personalizzato nonché a rispettare gli impegni assunti con gli atti sottoscritti ai sensi di questo comma.

4. I soggetti con un indice di difficoltà occupazionale molto alta sono tenuti a partecipare a iniziative o ad attività di cittadinanza attiva o ad altre iniziative con finalità analoghe, promosse dagli enti locali o dai soggetti del terzo settore individuati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Rimane ferma la possibilità per i soggetti con un indice di difficoltà occupazionale molto alta, qualora siano iscritti a un centro per l'impiego, di accedere ai relativi servizi.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2, i componenti del nucleo familiare beneficiario dell'assegno unico provinciale sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti dal progetto socia-

le; il mancato rispetto degli impegni, se dipendente da particolari motivazioni o da cause di disagio accertate dal servizio sociale territorialmente competente, non integra una violazione della condizione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8. Il progetto sociale individua i componenti del nucleo da sottoporre alla profilazione ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e quelli da coinvolgere nelle iniziative o attività previste dal comma 4; il servizio sociale territorialmente competente procede all'individuazione dei componenti in accordo con il competente centro per l'impiego.

6. Per il mantenimento della quota prevista dall'articolo 2, comma 1, i componenti del nucleo familiare beneficiario che svolgono attività lavorativa non possono cessare il rapporto di lavoro durante il periodo di riferimento dell'assegno unico provinciale, per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie, ad eccezione di quelle per giusta causa, e per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il servizio sociale territorialmente competente sulla base dell'adesione al progetto sociale può accertare che la cessazione del rapporto di lavoro dipende da particolari motivazioni o da cause di disagio; tale accertamento esclude la violazione della condizione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

7. La violazione delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è comunicata dai soggetti competenti all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

8. La variazione dei requisiti e di ogni altro elemento che incide sul mantenimento o sulla quantificazione dell'assegno unico provinciale, va comunicata dal richiedente l'assegno all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa entro i successivi 15 giorni, fatte salve le informazioni e i dati che sono acquisite direttamente dall'Agenzia medesima.

Art. 8

Decadenza

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza totale o parziale:

- a) dalle quote previste dall'articolo 2 nel caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 6;
- b) dalla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, nel caso di violazione delle condizioni previste dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- c) dalla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie, ad eccezione di quelle per giusta causa, e per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.

2. La decadenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le ipotesi previste dal comma 1, con recupero delle somme eventualmente erogate successivamente a tale data.

3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), i componenti del nucleo familiare beneficiario non possono presentare domanda di assegno unico provinciale per la quota prevista dall'articolo 2, comma 1, per il periodo indicato nel provvedimento di decadenza secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.

4. Nel caso in cui nel nucleo familiare beneficiario siano presenti componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza dalla quota di cui all'articolo 2, comma 1, o da un beneficio della medesima tipologia, ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le domande relative agli interventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 di competenza della Provincia presentate dal 1 settembre al 30 novembre 2017 consentono l'accesso al relativo beneficio fino al 31 dicembre 2017.

2. Con riferimento alle domande relative agli interventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 di competenza degli enti locali, il relativo beneficio è concesso alle seguenti condizioni:

- a) per i progetti sociali definiti dal servizio sociale territorialmente competente prima della data di entrata in vigore di questo regolamento e di durata superiore al 31 dicembre 2017, la quota di beneficio a valere sull'anno 2018 viene detratta dalla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, se concessa per il

medesimo anno;

- b) per i progetti sociali definiti dal servizio sociale territorialmente competente dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento il relativo beneficio può essere concesso fino al 31 dicembre 2017.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Con successivi regolamenti possono essere individuati ulteriori bisogni per il cui soddisfacimento è erogato l'assegno unico provinciale.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

- a) il comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;
b) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
c) il numero 5 della lettera a), i numeri 5 e 6 della lettera b) e il numero 3 della lettera c) del comma 1, e i commi 7, 7bis, 8 e 8.1 dell'articolo 3, nonché il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE
UGO ROSSI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- l'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Note all'articolo 1

- Il comma 3, dell'articolo 28, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), dispone:
"3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato."

Note all'articolo 2

- Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 28, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), dispongono:
"2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:
a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;

- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee."

Note all'articolo 3

- L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)), dispone:

"Art. 6

Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.
2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) a valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
 - b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.
3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.
- 4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:
 - a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";
 - b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
 - c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
 - d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";
 - e) articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
 e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

e sexes) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

- 5 bis. In via sperimentale, in alternativa all'utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 ai fini della valutazione della condizione economica può essere sostituita dalla firma grafometrica, apposta con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge, sia a fini istruttori che a fini di controllo. L'interessato può chiedere copia della dichiarazione resa.”
- Il comma 4, dell'articolo 28, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), dispone:
 “4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:
 - a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
 - d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
 - e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.”
 - Gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), dispongono:

“Art. 4.

Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”

“Art. 5.

Convivenza anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.”

- Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Legge provinciale sugli asili nido 2002), dispongono:

“Art. 3

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
- 1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse.
2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.
3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.
4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.
6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.
- 6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."

"Art. 4

Nido familiare - servizio Tagesmutter

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.
 2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.
 3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio."
- L'articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Legge provinciale sul benessere familiare 2011), dispone:

"Art. 9

Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie

1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).
2. Per le finalità del comma 1 sono promossi:
 - a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;
 - b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;
 - c) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
 - c bis) l'utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogare dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
 - d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'articolo 23.
3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni indicati nel comma 2.
4. Se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005. Le famiglie numerose definite dall'articolo 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attività previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, prevista dall'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'articolo 28.
6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi interventi con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol."

Note all'articolo 4

- Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), dispone:

“3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.”

Note all'articolo 5

- Per il comma 4 dell'articolo 28, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), si vedano le note all'articolo 3.

Note all'articolo 6

- Per gli articoli 3 e 4 della legge provinciale sugli asili nido 2002 e per la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, si vedano le note all'articolo 3.
- Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), dispone:

“1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 sono previste rispettivamente le seguenti prestazioni economiche:

a) per gli invalidi civili:

- 1) la pensione per invalidi civili assoluti;
- 2) la pensione per invalidi civili parziali;
- 3) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto;
- 4) l'assegno mensile per invalidi civili minorenni;
- 5) l'assegno integrativo per invalidi civili assoluti;

b) per i ciechi civili:

- 1) la pensione per ciechi civili totali;
- 2) la pensione per ciechi civili parziali;
- 3) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili totali;
- 4) l'indennità speciale per ciechi civili parziali;
- 5) l'assegno integrativo per ciechi civili totali;
- 6) l'assegno integrativo per ciechi civili parziali;

c) per i sordomuti:

- 1) la pensione per sordomuti;
- 2) l'indennità di comunicazione per sordomuti;
- 3) l'assegno integrativo per sordomuti.”

Note all'articolo 7

- La lettera d) del comma 3, dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dispone:

“d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;”

Note all'articolo 8

- Il comma 4, dell'articolo 7 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dispone:

“4. I criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2 di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche a integrazione delle discipline di settore. Prima di procedere alla redazione della deliberazione, la Provincia avvia un confronto sui relativi contenuti con i soggetti no profit coinvolti nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione disciplina, tra l'altro, l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio medesimo per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto degli impegni assunti o presi ai sensi del comma 2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1.1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).”

- Il comma 4, dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dispone:

“4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera a), e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”

Note all'articolo 9

- Il comma 2, dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dispone:

“2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

- a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro;
 - b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.”
-